

Applicazione di tariffe e rassicurazioni speciali
da stabilirsi caso per caso?

Le clausole anzidette e il testo delle nuove condizioni di polizza rendono sottoposti dal Direttore Generale al Consiglio per l'approvazione.

Il Consiglio, su conforme parere del Comitato, delibera l'approvazione delle suddette proposte nell'intesa che il testo delle nuove condizioni di polizza sarà riveduto per la parte giuridica dal Consigliere Petretti e dal Dr. Gio in unione col Direttore Generale.

VI - Patrimonio -

a - Saggio di interesse relativo ai prestiti su polizze -

Il Direttore Generale ricorda che con deliberazione del 26 settembre 1935, l'On. Consiglio stabilì che per l'anno 1936 i prestiti su polizze da effettuarsi dall'Istituto ai sensi dell'art. 13 n. 6 del R. D. L. 29 aprile 1923 n. 966, venissero consentiti al saggio di interesse del 6% lordo, e cioè comprensivo di ogni onere fiscale.

Tenuto conto delle mutate condizioni